


Accordo Regionale Veneto in materia di tassazione agevolata al 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.

In data 28 giugno 2013 presso la sede della CISAL si sono incontrati:

- L'A.N.P.I.T. rappresentata dal delegato Regionale Franco Ravazzolo;
- e
- La CISAL Terziario rappresentata da Alice Fioranzato della Segreteria Regionale;



entrambi detti "Parti".

Premesso che:

le Parti, intendendo applicare la normativa vigente in materia di detassazione degli Istituti riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa ed ogni altro elemento variabile rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (L. 228/2012 art. 1, comma 481 e Circolare Ministero del Lavoro n. 15/2013);

concordano:

- a) che, con decorrenza 1 gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2013, sono recepite le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. sottoscritti dalle Associazioni A.N.P.I.T. – C.I.D.E.C. e CISAL Terziario – CISAL, nelle parti in cui prevedono retribuzioni condizionate atte a garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, anche in funzione della presenza ed in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento variabile rilevabile ai fini del miglioramento delle competitività aziendale.
- b) di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa ed hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - compensi per clausole elastiche e flessibili;
 - remunerazione dei permessi per riduzione orario di lavoro qualora gli stessi non siano goduti;
 - retribuzione di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato;
 - indennità o maggiorazioni di lavoro a turno, notturno, festivo o per lavoro supplementare o straordinario;
 - maggiorazioni per Banca delle Ore;
 - premi variabili di rendimento;
 - premi di Risultato Annuali o Mensili, quali PRA e PRM quando espressamente previsti

- nella Contrattazione di Secondo Livello;
- ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale quando espressamente previsto nella Contrattazione di Secondo Livello.
- c) che i suddetti trattamenti economici, erogati dal giugno 2013, daranno luogo ai benefici previsti in materia di imposta sostitutiva nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile. Le Aziende che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente Verbale dovranno preventivamente comunicarlo per iscritto alle RSA/RSU o, in assenza, ai dipendenti interessati e, comunque, all'Ente Bilaterale Territoriale, ove esistente, o Nazionale, ai fini istituzionali di osservatorio.

Il presente Accordo Regionale disciplina i premi di Risultato e le indennità o maggiorazioni correlate, anche indirettamente, all'efficienza organizzativa ed alle forme di flessibilità della prestazione, funzionali agli incrementi di produttività, qualità e redditività.

Esso è cedevole rispetto ad eventuali Accordi di Secondo Livello che disciplinino a livello Provinciale od Aziendale la medesima materia.

Le Parti si impegnano a rivedere la presente intesa qualora intervenissero variazioni normative relative alla materia della cosiddetta "detassazione".

Mestre, 28 giugno 2013

Per A.N.P.I.T.

(Franco Ravazzolo)

Per CISAL Terziario

(Alice Fioranzato)

Autodichiarazione di Conformità

Le Parti sottoscritte confermano che il presente Accordo è conforme alle previsioni legali vigenti ai fini della detassazione (D.P.C.M. 22/01/2013) che, si ricorda, può essere effettuata entro il limite annuo di € 2.500,00, solo per i soggetti del settore privato che nell'anno di riferimento (2012) hanno percepito un reddito di lavoro dipendente inferiore ad € 40.000,00.

Per A.N.P.I.T.

(Franco Ravazzolo)

Per CISAL Terziario

(Alice Fioranzato)